



Roma, 25/10/2012

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 201200006935/AG
Oggetto: Obbligo di copertura assicurativa – Chiarimenti ed indicazioni operative
Circolare n. 8123

SS

LGS

IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari:
dalla Federazione degli Ordini alcuni chiarimenti ed indicazioni operative.**

A seguito di alcuni quesiti posti da diversi Ordini provinciali, che hanno peraltro segnalato sollecitazioni provenienti da parte di alcune imprese assicuratrici finalizzate alla stipula di contratti, la scrivente Federazione ritiene utile fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni operative in merito la disciplina relativa all'obbligo di copertura assicurativa per i professionisti iscritti all'albo.

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Riepilogo della disciplina normativa

Com'è noto, l'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, ha previsto l'adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica per la revisione degli ordinamenti professionali, stabilendo tra i criteri di riforma anche l'introduzione dell'obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti iscritti all'albo.

L'art. 5 del D.P.R. 137/2012 ha, dunque, previsto per i professionisti due specifici obblighi, con decorrenza dal 15 agosto 2013, la cui violazione costituisce illecito disciplinare:

- l'obbligo di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso;
- l'obbligo informativo nei confronti del cliente, al quale, al momento dell'assunzione dell'incarico, devono essere resi noti gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Il D.L. 89/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2012, ha espressamente stabilito che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, l'obbligo di copertura assicurativa e il connesso obbligo informativo si applichino decorso un anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali - e dunque, come evidenziato, dal 15 agosto 2013 - e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie.

Con il D.L. 158/2012 (Riforma sanitaria), il Legislatore è tornato nuovamente su tale materia con specifico riferimento ai professionisti sanitari, prevedendo al comma 2 dell'articolo 3 (nella versione modificata nel corso dell'iter di conversione parlamentare), con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, siano disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

- a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le

professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

- b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

Indicazioni operative

Alla luce della disciplina sopra richiamata, l'obbligo di copertura assicurativa decorre dal 15 agosto 2013, termine entro il quale, per le professioni sanitarie, dovrà essere adottato il decreto del Presidente della Repubblica che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei relativi contratti sulla base dei criteri dinnanzi indicati.

In considerazione della attuale situazione, che è ancora in fase di evoluzione, appare opportuno, dunque, consigliare ai farmacisti iscritti ai relativi albi, di attendere la puntuale definizione del quadro normativo prima di stipulare i contratti assicurativi, in modo tale che gli stessi risultino conformi ai requisiti di legge.

La Federazione degli Ordini sta verificando l'opportunità di proporre una convenzione per adesione, che potrà essere liberamente sottoscritta dai farmacisti interessati.

Sarà cura della scrivente fornire tempestivamente ogni informazione utile su tale questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)